



COMUNE DI CARRARA

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Aggiornato con le modifiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30/03/2007

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10- Obblighi dei concessionario
- Art. 11- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12- Costruzioni gallerie sotterranee

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 - Classificazione del Comune
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Soggetti passivi
- Art. 17 - Durata dell'occupazione
- Art. 18 - Criterio dell'applicazione della tassa
- Art. 19 - Misura dello spazio occupato
- Art. 20 - Passi carrabili
- Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 - Distributori di carburante
- Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di Riferimento
- Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi Particolari
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa
- Art. 29 - Riduzione tassa temporanea
- Art. 30 - Esenzione dalla tassa
- Art. 31 - Esclusione dalla tassa
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Versamento della tassa
- Art. 34 - Rimborsi
- Art. 35 - Ruoli coattivi
- Art. 36 - Ricorsi
- Art. 37 - Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale e/o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino,

l'ufficio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 45 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 dei D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- I. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

- I. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- a. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. Nell'atto di revoca delle concessioni è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro dei bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico

dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

- a. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 dei D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI Di NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 dei 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla terza classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, dei D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

Art. 14

Suddivisione dei territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 dei D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 60 per cento;
 - terza categoria 30 per cento.

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - a) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. La durata massima dell'occupazione di suolo pubblico permanente è fissata in anni 5 (cinque) dal giorno del rilascio della concessione e può essere rinnovata a richiesta.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni di soprassuolo, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

Sono esentate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. (L. 549/95, art. 3 comma 63)

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza dei 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.18 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti si applicano le specifiche tariffe di cui alla delibera n. 26 del 28 Febbraio 1996.
1. Per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre i 14 giorni, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 488 del 23.12.99, per le aziende erogatrici di pubblici servizi o che svolgono attività strumentali all'erogazione di pubblici servizi la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze moltiplicate per la misura unitaria di tariffa. " La tariffa stessa viene annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente".
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica (art. 3 comma 62 Legge 549/95).
La presente disposizione ha effetto retroattivo per gli anni nei quali la stessa non ha trovato effettiva applicazione (art. 6 quater L. 410 del 29/11/97).

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, per le superfici eccedenti i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 90 per cento;
- 1) ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo;

- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 1 dell'art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9; Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
- 5) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 40 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

Comma 1 - Per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre i 14 giorni la tassa è ridotta del 50% ;

Comma 2. - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;

Comma 5. - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

Comma 5 ed art. 42 comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono

ridotte dell' 80%. Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione dei 50% fino a 100 metri quadri, dei 25% per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, dei 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri;

Comma 6 - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa e' ridotta del 30 per cento;

Comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell' attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

Comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento;

Comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Comma 9 :

- a. Per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere nei centri storici di Carrara, Avenza e Marina (individuati dalle allegate planimetrie), a seguito dell'apertura di nuove attività commerciali attivate dal corrente anno, la tassa e' ridotta dei 30% per un periodo massimo di tre anni decorrenti dall'inizio dell'attività;
- b. Per le ditte che svolgono la loro attività nei centri storici di Carrara, Avenza e Marina (individuati dall'allegata planimetria), che assumano nuovi addetti a tempo indeterminato con regolare contratto, e' riconosciuta una riduzione della tassa pari al 50%. Se l'assunzione avviene part-time o con contratto di formazione-lavoro (o altre tipologie particolari di assunzione comunque non permanenti), la riduzione e' concessa per i primi due anni dall' assunzione. Non vengono conteggiati, ai fini dell'agevolazione di cui sopra, i periodi lavorativi inferiori ai sei mesi. Si considera nuovo addetto, se con tale unità, il totale complessivo degli addetti alla data di assunzione e' superiore al totale complessivo degli stessi riferito al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- c. Per le nuove fiere promozionali che si terranno in P.zza delle Erbe, P.zza Finelli e P.zza Ingolstadt e' concessa ai titolari dei posteggi una riduzione della tassa del 40%.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

- l.** Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507, nonché le esenzioni introdotte dal c.c. ai sensi dell' art.52 del D.Leg.vo 446/97:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato (taxi) nelle aree a ciò destinate;
 - i) le occupazioni permanenti e temporanee per le quali la relativa tassa non superi euro 10,33;
 - l) ai sensi dell'art. 17 comma 63 della legge 127/97 sono esenti dal pagamento della tassa di cui al presente regolamento le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori;
 - m) ai sensi della legge 449/97, art. 1 comma 4, sono esenti dal pagamento della T.O.S.A.P. le occupazioni poste in essere per realizzare gli interventi per il recupero

dei patrimonio edilizio esistente inserite nei centri storici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge medesima;

- n) ai sensi della Legge 28/12/95 n. 549, a far data 01/01/99 sono esentate dal pagamento della tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche le tende solari aggettanti sul suolo pubblico comunale;
- a) a far data dall'01.01.2000 sono esentate dal pagamento della TOSAP le fioriere private poste sul suolo o soprassuolo comunale;
- p) Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate da associazioni ONLUS a carattere sociale.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e/o religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzioni del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-Windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 32

Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche si fa riferimento alle disposizioni generali previste dai D.Lgs n. 471/472/473 dei 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Ai sensi dell'art. 53 dei D.L. 507/93 comma 4/bis, le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura devono essere rimosse e demolite d' ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore (art. 17 comma 62 L. 127/97).

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio della concessione, nel caso in cui il termine per l'approvazione delle tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche venga prorogato ad una data successiva al 31/12, anche il termine per il pagamento della tassa viene prorogato alla fine del mese successivo all'ultima data di scadenza stabilita per l'approvazione delle tariffe stesse; in caso contrario resta valido quanto stabilito dall'art. 50 comma 20 dei D.Lgv. 507/93.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Qualora l'importo della tassa dovuta sia superiore a Lit. 500.000 pari ad euro 258,23 essa può essere corrisposta, ai sensi dei D.L. 31/01/95 n. 26 convertito in Legge n.95 del 29/03/95 in quattro rate senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre dell'anno di riferimento del tributo; se l'occupazione dovesse avere inizio successivamente al 31 Luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi rispettivamente scadenza

nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di Dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione se anteriore al 31 Dicembre. Il versamento rateale e' applicato anche in caso di riscossione mediante convenzione.

6. ai sensi dell'art. 18 della legge n. 448 del 23.12.99 il versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi è effettuato in un' unica soluzione entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 34

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa avviene o tramite la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973 n° 602 e successive modificazioni o tramite ingiunzione di pagamento come previsto dal Regio Decreto 14 Aprile 1910 n° 639

Art. 36

Ricorsi

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dei D.L.gvo. 31 Dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul Processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/91 n. 413.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell' art. 46 della Legge 142/90, e' pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.